REGOLAMENTO (CE) N. 2933/94 DELLA COMMISSIONE

del 1º dicembre 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2909/94 della Commissione (5);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2909/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2909/94, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (5) GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º dicembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (')	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (')
1702 20 10	0,3477	
1702 20 90	0,3477	_
1702 30 10	_	43,62
1702 40 10	_	43,62
1702 60 10	_	43,62
1702 60 90 10 (²)	_	82,88
1702 60 90 90 (3)	0,3477	
1702 90 30	_	43,62
1702 90 60	0,3477	_
1702 90 71	0,3477	
1702 90 90 10 (4)	_	82,88
1702 90 90 90 (5)	0,3477	
2106 90 30	_	43,62
2106 90 59	0,3477	· —

^{(&#}x27;) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

^(*) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

⁽⁵⁾ Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.